

Repertorio N.2177

Raccolta N.1798

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE
DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VALTELLINA APS**
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro.

Il giorno tre del mese di settembre.

(03/09/2024)

alle ore venti e minuti trenta.

In Chiuro, in un locale al piano primo dello stabile sito in via Roma n. 10/12.
Avanti me Simone DELLA VALLE, notaio in Teglio, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

BONGIOLATTI Giancarlo, nato a Sondrio (SO) il giorno 10 ottobre 1958, domiciliato, per la carica, in Chiuro (SO), via Roma n. 10/12, il quale mi dichiara, in via sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell'associazione:

DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VALTELLINA APS, con sede in Chiuro (SO), via Roma n. 10/12, codice fiscale 93032600145.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta associazione, limitatamente alla parte straordinaria di quanto all'ordine del giorno, convocata in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"* Adeguamento dello statuto *[omissis]*".

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 14 dello Statuto, il comparente signor BONGIOLATTI Giancarlo il quale, confermato con l'assenso dell'assemblea stessa a me notaio l'incarico di redigerne il verbale, constata e dichiara:

- che dell'organo amministrativo, denominato Consiglio Direttivo, sono presenti esso comparente ed i signori SCIEGHI Silvia, LONDONI Ivo, TONA Fabrizio, SCARINZI Giulia e BELTRAMA Angelo;

- che sono presenti personalmente numero otto associati aventi diritto di voto e che sono rappresentati, ai sensi degli articoli 12 e 14 dello Statuto in forza di regolari deleghe scritte tutte conservate agli atti dell'Associazione, numero tre associati aventi diritto di voto, per cui risultano presenti o validamente rappresentati in totale numero undici associati aventi diritto di voto su complessivi diciotto associati costituenti, della compagine associativa, gli aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco analitico degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati che, sottoscritto dal comparente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensatamene dal comparente la lettura;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata secondo le modalità prescritte dall'articolo 13 dello Statuto, in prima convocazione, in questi luogo, giorno ed ora, per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto.

Il Presidente:

- accertata l'identità e la legittimazione all'intervento in assemblea di coloro che vi assistono;

- constatato che sono presenti o validamente rappresentati numero undici associati aventi diritto di voto, non inferiore a dieci associati che corrisponde:

= ad almeno la metà più uno degli associati, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto quorum costitutivo per l'Assemblea in prima convocazione;

= alla maggioranza degli associati, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto quorum costitutivo per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione;

- dato atto che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto il quorum deliberativo per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega;

Registrato a SONDRIO

il 16 settembre 2024

al n. 7798 serie 1T

esatti € 200,00

dichiara.....

pertanto validamente costituita l'assemblea stessa ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.....

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione, a scrutinio palese, sarà effettuata per dichiarazione espressa.....

Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta le ragioni che inducono ad abbandonare la natura di associazione di promozione sociale, pur mantenendo le caratteristiche che rendono l'associazione un Ente del Terzo Settore, adottando le relative modifiche statutarie; chiarisce in particolare che conseguentemente risulterà modificata la denominazione da DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VALTELLINA APS in DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VALTELLINA ETS.....

Il Presidente illustra e dà lettura del testo dello Statuto come risultante dalle proposte modifiche, composto da 29 (ventinove) articoli.....

Detto documento denominato "Statuto", viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene dal comparante la lettura, previa sua approvazione e sottoscrizione, in calce ed a margine.....

Al termine della lettura il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione invitando gli intervenuti a prendere la parola; dopo breve discussione, nessuno richiedendo il riassunto delle proprie dichiarazioni, mette in votazione, con le suddette modalità, il seguente testo di deliberazione:.....

"L'Assemblea dell'associazione DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VALTELLINA APS, sentita l'esposizione del Presidente e la lettura dello Statuto,-----
DELIBERA

- di abbandonare la natura di associazione di promozione sociale, pur mantenendo le caratteristiche che rendono l'associazione un Ente del Terzo Settore, adottando le relative modifiche statutarie;.....

- di modificare la denominazione da DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VALTELLINA APS in DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VALTELLINA ETS;.....

- di approvare il nuovo testo dello Statuto, composto di 29 (ventinove) articoli e come sopra allegato sotto la lettera "B".-----

Il Presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato con il voto favorevole di tutti gli associati presenti e validamente rappresentati, nessun voto contrario, nessun astenuto.....

La trattazione della parte straordinaria di quanto all'ordine del giorno termina alle ore ventuno e minuti dieci proseguendo con separata verbalizzazione in forma privata la trattazione degli ulteriori argomenti.....

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparante che l'approva.....

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su due fogli di cui occupa cinque intere pagine e parte di questa sesta e viene sottoscritto alle ore ventuno e minuti venti.....

In originale firmato:

Bongiolatti Giancarlo

Simone Della Valle (L.S.)

ELENCO ASSOCIATI al 3 settembre 2024							
Azienda	Codice Fiscale	PRESENTE	RAPPRESENTATO	ASSENTE			
az. Agr. La Taiada di Bongiolatti Nicola	BNGNCL90S16I829A	X					
Capelli Laura	CPLLR77D421L175F			X			
Crottogini Paola	CRTPLA60L58A787K		X				
az. Agr. Sopra la Panca di Dario Cattaneo	CTTDRA66H29F133V	X					
az. Agr. Agneda di Della Maddalena Fabio	DLLFBA88L21I829G		X				
Latteria Sociale di Chiuro cooperativa agricola	0005056013	X					
La Gramola di Tacchini Elisabetta	TCCLBT73L159F712Z			X			
ValtellinaBio srl	00985580141			X			
Alpes Agia di Scieghi Silvia	SCGSLV78A59I829S	X					
Tona Fabiano	TNOFBN71B06L175Q	X					
Fatt. S.Siro di Zanolari Marcel	00797940145			X			
Taloni Alessandro	TLNLSN91D18I829Y			X			
az. Agr. Mozzi Alfio	MZZLFA72R09C325G			X			
Fattoria Al Dos Di Colombini Gabriele	CLMGRL87M07I829O			X			
Beltrama Stefano	BLTSFN80A23I829S	X					
Verdebionatura Non solo Piccoli frutti	01024790147		X				
Tellure di Scarinzi Giulia	SCRGLI91T50I829C	X					
Nebbiolo Wine Valtellina Flour & powder soc. Coop. Agricola	1047940141	X					

Bongiolatti per erl



Simone Della Valle

STATUTO ASSOCIAZIONE “DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VALTELLINA ETS”

Art. 1 – COSTITUZIONE 2

Art. 2 – DURATA..... 2

Art. 3 – SEDE 2

Art. 4 – OGGETTO 2

Art. 5 – SCOPI..... 3

Art. 6 – ATTIVITA’ 4

Art. 7 – ASSOCIATI 5

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI 6

Art. 9 – PERDITA DI QUALITA’ DI ASSOCIATO..... 6

Art. 10 – SANZIONI 7

Art. 11 – ORGANI 7

Art. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA 7

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI..... 8

Art. 14 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA..... 8

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO..... 9

Art. 16 – CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 9

Art. 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 10

Art. 18 – PRESIDENTE 10

Art. 19 – SEGRETARIO E TESORIERE 11

Art. 20 – ORGANO DI CONTROLLO..... 11

Art. 21 – LIBRI SOCIALI..... 11

Art. 22 – RISORSE ECONOMICHE..... 11

Art. 23 – ESERCIZIO FINANZIARIO 12

Art. 24 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento ED ESTINZIONE 12

Art. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 12

Art. 26 – MARCHIO DEL DISTRETTO BIOLOGICO VALTELLINA..... 12

Art. 27 – COMITATI TECNICI 13

Art. 28 – REGOLAMENTO INTERNO 13

Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI..... 13

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VALTELLINA ETS, qui di seguito detta "Associazione" o, semplicemente, ETS.

L'Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Distretto Biologico della Valtellina ETS non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall' IFOAM (Federazione internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica) e dall' Associazione Italiana di Agricoltura Biologica (AIAB) nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni.

Il Distretto Biologico della Valtellina realizza le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia e prevalentemente nel territorio della Provincia di Sondrio.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ETS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Il Distretto Biologico della Valtellina nasce e si sviluppa in coerenza con le seguenti norme:

- Legge 9 marzo 2022, n. 23
- DM n. 663273 del 28 dicembre 2022
- DGR 1585 del 18 dicembre 2023
- D.d.u.o. 11 marzo 2024, n. 4029

Art. 2 – DURATA

Il Distretto Biologico della Valtellina ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Art. 3 – SEDE

Il Distretto Biologico della Valtellina ha sede legale e operativa nel comune di Chiuro (SO) in via Roma 10/12. Su proposta dell'organo amministrativo, l'Assemblea dei soci può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari, eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza a livello provinciale o regionale.

Art. 4 – OGGETTO

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona. L'Associazione è apartitica nonché apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale così come precisato all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di educazione ambientale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 5 – SCOPI

Il Distretto Biologico della Valtellina intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura, del paesaggio e dell'agricoltura, con particolare riguardo al territorio ed alle comunità della Provincia di Sondrio e in particolare intende:

1. promuovere, diffondere e sostenere i metodi ed i principi di produzione biologica nel campo agricolo, zootecnico, agro-alimentare, forestale, ambientale, della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette, ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale;
2. promuovere la diffusione dei metodi di agricoltura biologica come particolare modello di conversione del territorio valtellinese e di gestione delle risorse naturali, il quale possa costituire la leva fondamentale per uno sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile;
3. promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica come progetto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse, nonché come scelta per la sicurezza e la sovranità alimentare;
4. favorire e ricercare la collaborazione e le sinergie fra contadini, produttori, trasformatori, operatori turistici, pubbliche amministrazioni e cittadini, finalizzate ad una gestione sostenibile delle risorse che origini proprio dal modello biologico di produzione e consumo;
5. promuovere, diffondere e sostenere il consumo dei prodotti biologici sia nel settore dell'accoglienza sia nelle mense scolastiche e comunitarie; l'obiettivo particolare sarà quello rivolto all'educazione delle nuove generazioni, sia per una loro corretta formazione, sia per inoculare nei relativi nuclei famigliari una sensibilità verso il tema del biologico e della sostenibilità;
6. promuovere, diffondere e sostenere l'acquisto ed il consumo di prodotti biologici a filiera corta ottimizzando le filiere esistenti e creandone di nuove attraverso iniziative di promozione fortemente legate al territorio di produzione valtellinese;
7. promuovere ed organizzare attività di ricerca, informazione, divulgazione, formazione riguardanti l'agricoltura biologica, nonché la salvaguardia e lo sviluppo delle specificità culturali locali;
8. valorizzare e promuovere i prodotti del territorio e della tradizione, anche con manifestazioni, eventi mirati e mercati contadini;
9. stimolare un ricambio generazionale degli operatori, tramandando saperi, tradizioni e conoscenza del territorio evitando l'abbandono dei siti e condurre verso la trasformazione all'agricoltura biologica. L'obiettivo è anche quello di assecondare la vocazionalità del territorio cercando di orientare le scelte strategiche di programmazione e pianificazione in modo tale da preservare e mantenere la specificità della Provincia di Sondrio;
10. promuovere la ruralità e migliorare la qualità della vita, in particolare dei contadini residenti nel territorio del Distretto Biologico;
11. creare una rete permanente di operatori e attori del territorio consentendo le reciproche conoscenze e scambio di esperienza tra operatori e attori, sia per uno scambio di know-how e buone pratiche sia per creare le condizioni migliori per nuove filiere e nuove sinergie;
12. garantire adeguato supporto alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'ambito della Regione Lombardia ed in particolare nell'area del distretto, perseguono finalità coincidenti con gli scopi suddetti.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n. 107 e sue integrazioni. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 6 – ATTIVITA'

Il Distretto Biologico della Valtellina svolge la propria attività, diretta e indiretta, nel settore della produzione biologica, della valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, del turismo slow e nel settore dell'informazione, della formazione e ricerca prevalentemente nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione:

- a) promuove e coordina iniziative sociali, economiche, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, degli acquisti istituzionali verdi, dell'eco-turismo e la tutela dei propri associati;
- b) partecipa agli organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali, aventi per oggetto la promozione, consumo e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la salvaguardia dell'ambiente;
- c) realizza, anche in collaborazione con gli altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di ricerca, progettazione, formazione, informazione e divulgazione per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori locali e istituzioni scolastiche ed altri soggetti interessati;
- d) predispone progetti di sviluppo e conservazione anche tramite la programmazione di bandi europei, nazionali e regionali;
- e) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione e di uno stile di vita attento al benessere della persona;
- f) promuove lo sviluppo verso il consumo dei prodotti biologici tramite azioni adeguate allo scopo;
- g) sostiene, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;
- h) promuove e gestisce progetti culturali e di educazione ambientale ed al benessere e al consumo critico;
- i) sostiene ed incentiva la produzione biologica locale attraverso misure di promozione, assistenza tecnica, ricerca, sostegno formativo e informativo;
- l) istituisce e/o "acquisisce" marchi d'area, di qualità, di tutela della salute dei consumatori e della professionalità dei produttori locali e ne cura la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
- m) promuove e sostiene la certificazione di gruppo per contenerne i costi;
- n) stipula convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, purché in linea con gli scopi dell'Associazione;

- o) garantisce la prosecuzione delle strategie e delle azioni realizzate con il progetto SINBIOVAL e favorisce l'attività del Centro del Biologico;
- p) ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità previste dello statuto.

Art. 7 – ASSOCIATI

Possono assumere la qualifica di associati del Distretto Biologico:

1. imprenditori agricoli biologici;
2. associazioni di produttori biologici;
3. soggetti singoli o associati, comprese le soc. cooperative e i consorzi, che intervengono nella filiera biologica in qualsiasi fase (es. produzione primaria, magazzinaggio, trasformazione, trasporto, vendita o fornitura al consumatore finale, etichettatura, pubblicità, importazione, esportazione, appalto);
4. enti locali o altri enti pubblici;
5. enti di ricerca pubblici o privati che svolgono attività scientifica in materia di agricoltura biologica;
6. enti o associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
7. imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, disciplinati dalla legge n. 30 del 1° aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale;
8. imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, disciplinati dalla legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiere corte;
9. enti o associazioni, pubblici o privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali con attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo produttivo del sistema produttivo primario;
10. associazioni locali di consumatori;
11. organizzazioni di produttori;
12. organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali, associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
13. altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

In originale firmato:
Bongiolatti Giancarlo
Simone Della Valle (L.S.)

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione, eventuali regolamenti interni approvati dall'assemblea nonché di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

I soci devono adempiere ai seguenti obblighi:

- a) versamento del contributo annuale secondo le modalità proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea dei soci;
- b) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Distretto Biologico o da suoi incaricati al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statuari assunti;
- c) comunicare al Distretto Biologico l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali previsti per l'ammissione e/o la permanenza nel Distretto Biologico;
- d) non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri associati o che comportino comunque dei danni all'immagine ed al prestigio del Distretto Biologico con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- e) non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Distretto Biologico con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di collaborazione ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Distretto Biologico;

I soci hanno altresì il diritto:

- a) di partecipazione alle attività del Distretto Biologico e alle assemblee;
- b) di voto all'assemblea e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo del Distretto Biologico.

Art. 9 – PERDITA DI QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;

▪ Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o tramite altre modalità (ex: pec) all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 10 – SANZIONI

Il Consiglio Direttivo può vincolare i propri soci ad un corretto comportamento volto alla massima tutela dell'immagine e valorizzazione delle attività svolte.

Nei confronti del socio che non rispetti il presente statuto, le delibere assembleari e consiliari, il Consiglio Direttivo può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sospendere il socio fino ad un termine massimo di un anno, dall'esercizio di tutti i diritti a lui spettanti nella sua qualità di associato;
- c) escludere il socio dal Distretto Biologico.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata). Contro i provvedimenti sanzionatori o l'esclusione previsti dal presente articolo, l'interessato può, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la delibera, instaurare controversia ricorrendo ad un Collegio Arbitrale. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni e dell'esclusione.

Art. 11 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (ove previsto ex lege).

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale e sono gratuite, salvo un comprovato rimborso spese effettive inerenti la carica ricoperta.

Art. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:

In originale firmato:
Bongiolatti Giancarlo
Simone Della Valle (L.S.)

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti o revisore unico);
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 7, del presente Statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci al 31 dicembre e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo, materiale o immateriale, ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 14 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione

del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere, scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 16 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre di:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere appositi regolamenti interni, qualora lo ritenga opportuno, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 8, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 18 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare, laddove necessario, aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio e può essere coadiuvato da altri consiglieri all'uopo prescelti.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 19 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea ne ravvisi l'obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile nonché scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ministeriale ed è soggetto a compenso da determinare in assemblea a dispetto della gratuità dei ruoli elettivi dell'art. 11, poiché obbligo di legge.

Il revisore procederà all'attività propria stabilita dalla normativa vigente.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 21 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro dei soci associati;
- registro dei volontari, che dovessero svolgere la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi laddove presenti sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 – RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto nazionale e/o internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del revisore, qualora nominato.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 14 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

Al verificarsi delle cause di estinzione o a seguito di delibera di scioglimento, l'assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, tra soci e Distretto Biologico della Valtellina, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte tramite il ricorso alla mediazione civile presso l'organismo presente nella locale CCIAA di Sondrio.

Art. 26 – MARCHIO DEL DISTRETTO BIOLOGICO DELLA PROVINCIA DELLA VALTELLINA

Il Distretto Biologico della Valtellina può dotarsi di un marchio da utilizzare come segno identitario da utilizzare nella promozione e nelle attività dell'associazione. Tale marchio potrà eventualmente essere messo a disposizione anche dei soci che ne facciano richiesta i quali dovranno rispettare le modalità di concessione e utilizzo stabilite dal regolamento interno e

previa verifica di compatibilità con normative specifiche di settore delle varie categorie merceologiche. Sarà cura dell'associazione registrare il marchio alla cciaa competente.

Art. 27 – COMITATI TECNICI

Il Consiglio Direttivo può nominare dei Comitati Tecnici temporanei e finalizzati a specifiche iniziative; questi saranno composti da un rappresentante del Consiglio Direttivo e coordinatore, nonché da esperti scelti tra i Consiglieri o tra i soci che abbiano particolari conoscenze in materie ad esse connesse oggetto di consultazione. I Comitati Tecnici hanno il compito di esprimere parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo. Ai comitati tecnici potranno essere inviati anche esperti non associati al Distretto. I Comitati tecnici si riuniscono su invito del rappresentante del Consiglio Direttivo. Le attività dei Comitati Tecnici saranno precisate in apposito articolo del regolamento interno.

Art. 28 – REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Distretto Biologico della Valtellina è disciplinato anche da uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria. Con il regolamento possono essere stabiliti i poteri del coordinatore, le attribuzioni dei comitati tecnici nonché le mansioni di eventuali dipendenti del Distretto Biologico.

Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

In originale firmato:
Bongiolatti Giancarlo
Simone Della Valle (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dello articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.